

I passaggi della domanda telematica dopo il click day fino all'assunzione dello straniero

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale dell'Ordine



4 fasi per l'operazione post click day in attesa del permesso di soggiorno

31 gennaio 2011

Dal 31 gennaio al 30 giugno 2011 il datore di lavoro, italiano o extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia può presentare la domanda, esclusivamente in forma telematica, per ottenere il nulla osta al lavoro subordinato non stagionale ai fini dell'ingresso di in Italia di cittadini extracomunitari residenti all'estero.

Come per il passato, si tratta di un'assegnazione di quote in base alla graduatoria formata dal ministero dell'interno fondata sull'orario di acquisizione delle domande. Di fatto le quote si esauriranno dopo pochi minuti dalle ore 8.00, orario previsto per gli invii nelle 3 giornate stabilite. Il DPCM 30 novembre 2010 (in GU del 31 dicembre) regola l'operazione flussi 2010 e contiene anche la previsione di alcune quote per le conversioni dei PDS attualmente posseduti dagli stranieri già presenti in Italia.

Dopo l'invio on line delle domande di autorizzazione, l'elaborazione della graduatoria, la ricerca di personale italiano disponibile a soddisfare la richiesta del datore, l'indagine dello Sportello Unico e della Direzione provinciale del lavoro, la verifica delle questure, il rilascio del nulla osta e del visto, la convocazione delle parti per la firma del contratto, costituiscono una predefinita serie di attività e passaggi obbligatori e propedeutici all'ingresso in Italia.

I tempi di attesa del permesso di soggiorno variano in ragione dei diversi tempi di elaborazione delle istanze, lo Sportello Unico istituito presso le Prefetture funge da regista delle operazioni.

FASE 1: i passaggi della domanda telematica dopo l'invio al ministero dell'interno
FASE 2: la convocazione allo Sportello Unico per l'immigrazione
FASE 3: la richiesta del permesso di soggiorno con kit postale
FASE 4: l'assunzione dello straniero entro 48 ore dalla firma del contratto di soggiorno

FASE 1

i passaggi della domanda telematica dopo l'invio al ministero dell'interno

Lo Sportello svolge la funzione di cabina di regia del sistema che consente agli operatori (aventi diversi livelli di responsabilità nell'accesso) di seguire l'andamento delle pratiche per assicurare che i singoli uffici, partecipi del procedimento, rispettino le tempistiche previste dalla legge.

Le istanze pervenute secondo la procedura informatizzata (sistema centrale) vengono rese disponibili allo Sportello Unico e, contestualmente, alla Questura e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il procedimento (Circolare Ministro Interno n. 23/07).

Lo Sportello Unico:

- verifica la regolarità formale
- richiede per via telematica il parere della Questura
- chiede l'esame, da parte delle Direzione Provinciale del lavoro competenti, delle pratiche approvate dalla Questura visionabili dal sistema informatico
- richiede per via telematica all'Agenzia delle entrate l'attribuzione in tempo reale del codice fiscale
- trasmette le richieste al Centro per l'impiego
- convoca il datore di lavoro
- trasmette il nulla osta e la documentazione prescritta dalla legge alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente.
-

COMPITI DELLO SPORTELLO UNICO						
verifica la regolarità formale	richiede per via telematica il parere della Questura	chiede l'esame, da parte delle Direzione Provinciale del lavoro competenti, delle pratiche approvate dalla Questura visionabili dal sistema informatico	richiede per via telematica all'Agenzia delle entrate l'attribuzione in tempo reale del codice fiscale	trasmette le richieste al Centro per l'impiego	convoca il datore di lavoro	trasmette il nulla osta e la documentazione prescritta dalla legge alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente
Se rileva carenze di dati chiede l'integrazione via telefono, fax o posta						

Lo Sportello Unico, se rileva carenze di dati nella richiesta di nulla osta, chiede la necessaria integrazione, preferibilmente mediante comunicazione all'interessato per telefono, fax o posta elettronica (in subordine tramite posta raccomandata).

Se la domanda è completa lo Sportello Unico richiede alla Questura il nulla osta, alla DPL la regolarità delle condizioni contrattuali e trasmette la richiesta al Centro per l'Impiego per le verifiche della disponibilità di lavoratori italiani. Nel caso in cui la Questura dia parere negativo la procedura si arresta e l'istanza viene rigettata dallo Sportello Unico con proprio provvedimento.

Direzione Provinciale del lavoro: verifica dei requisiti

La Direzione provinciale del lavoro visualizza le pratiche che hanno ottenuto il parere positivo dalla Questura, esamina la parte di sua competenza, se necessario richiede l'integrazione della documentazione al datore di lavoro tramite lo Sportello Unico.

Procede alla verifica i seguenti elementi:

- regolarità delle condizioni contrattuali applicate
- numero delle richieste del datore di lavoro in relazione alla sua capacità economica
- sussistenza di quote avvalendosi del sistema informatico SILEN.

Se la verifica risulta positiva, lo Sportello Unico richiede in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del codice fiscale.

Nel caso in cui la Direzione provinciale del lavoro dia parere negativo la procedura si arresta e l'istanza viene rigettata con apposito provvedimento.

Verifiche della Direzione provinciale del lavoro		
regolarità delle condizioni contrattuali applicate	numero delle richieste del datore di lavoro in relazione alla sua capacità economica	sussistenza di quote avvalendosi del sistema informatico SILEN
<ul style="list-style-type: none">• verifica positiva: la procedura prosegue• verifica negativa: la procedura si arresta		

Per il datore di lavoro (diverso dal datore di lavoro domestico), il riferimento è a generici parametri di reddito e del fatturato prodotto dal datore, non ci sono condizioni reddituali o di fatturato che possano subordinare la presentazione della domanda, ma la situazione andrà valutata singolarmente dagli uffici preposti, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La capacità economica deve essere provata con la produzione delle ordinarie dichiarazioni fiscali. Al fine di abbreviare i tempi di rilascio dei nulla osta, lo Sportello Unico potrà verificare d'ufficio i requisiti reddituali mediante accesso all'Anagrafe Tributaria con SIATEL.

Centro per l'impiego: ricerca personale in Italia

Risultate positive le istruttorie della Questura e della Direzione Provinciale del lavoro, lo Sportello Unico trasmette per posta elettronica (o per fax) le richieste di lavoro subordinato al Centro per l'impiego competente il quale, entro 20 giorni, effettua la ricerca del personale e comunica l'esito sempre per posta elettronica.

Il Centro per l'impiego, ricevuta la comunicazione dallo Sportello Unico dell'intenzione del datore di lavoro di assumere tramite chiamata dall'estero, deve immediatamente verificare che non vi siano altri lavoratori già presenti in Italia disponibili a svolgere la mansione richiesta diffondendo l'offerta di assunzione. Dopo venti giorni in cui, data pubblicità alla notizia, non è arrivata alcuna candidatura, ne da comunicazione allo Sportello Unico che procede al rilascio dell'autorizzazione.

Se la ricerca effettuata dal Cpi dà esito:

- positivo: la richiesta di nullaosta presentata dal datore di lavoro rimane sospesa sino a quando lo stesso datore, valutate le candidature, comunica allo Sportello unico la propria conferma all'istanza di assunzione dello straniero (DPR 394/1999, art. 30 quinquies)
- negativo: entro 4 giorni dalla comunicazione, il datore di lavoro può comunicare allo Sportello unico la propria rinuncia all'assunzione del lavoratore straniero (DPR 394/1999, art. 30 sexies)

Centro per l'impiego: verifica la presenza altri lavoratori disponibili	
verifica positiva	verifica negativa
la richiesta di nullaosta presentata dal datore di lavoro rimane sospesa sino a quando lo stesso datore, valutate le candidature, comunica allo Sportello unico la propria conferma all'istanza di assunzione dello straniero	entro 4 giorni dalla comunicazione, il datore di lavoro può comunicare allo Sportello unico la propria rinuncia all'assunzione del lavoratore straniero

FASE 2

la convocazione allo Sportello Unico per l'immigrazione



Ove sussista la prescritta certificazione negativa del Centro per l'Impiego o l'espressa conferma della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro - o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l' Impiego - lo Sportello convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, che viene predisposto dallo stesso Sportello Unico sulla base della proposta di contratto del datore di lavoro contenuta nell'istanza inviata on line alle date previste.

La procedura conferisce alla fase della convocazione dell'interessato presso lo Sportello Unico un ruolo particolarmente delicato in quanto, in tale occasione si deve procedere all'accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni rese in via informatica nell'istanza, acquisita dal sistema, con quelle che risultano dalla documentazione che deve essere esibita.

Dopo la firma del datore di lavoro, il contratto è trattenuto presso lo Sportello Unico, in attesa che venga perfezionato con la sottoscrizione del lavoratore straniero.

Convocazione del datore di lavoro: sottoscrizione del contratto

Una volta concluso tutto l'iter, lo Sportello Unico definisce la pratica con l'emanazione del nulla osta e fissa la data della prima convocazione del datore di lavoro utilizzando un calendario incluso nel sistema informatico.

Durante la convocazione il datore di lavoro:

- riceve il nulla osta telematico, già compilato dal sistema secondo un modello standardizzato valido per 6 mesi dalla data del rilascio (entro i quali il lavoratore deve richiedere il rilascio del visto);
- sottoscrive il contratto di soggiorno che verrà perfezionato dal lavoratore.

Documentazione

Occorre presentarsi allo Sportello Unico alla data comunicata con la documentazione indicata sulla convocazione:

- il numero di protocollo fornito
- una marca da bollo di € 14,62 da apporre sul nulla osta
- la marca da bollo da 14,62 già acquistata e indicata sulla domanda (se smarrita acquistarne un'altra in sostituzione)
- un documento d'identità valido del datore di lavoro

- certificato di idoneità alloggiativa
- tutta la documentazione richiesta sulla lettera di convocazione (reddito, alloggio, ecc.).

Delega per il ritiro del nulla osta e firma del contratto

È prevista la possibilità di delega per il ritiro del nulla osta e la firma del contratto di soggiorno (Testo Unico per la documentazione n. 445/2000, art. 4 secondo comma): la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Nelle altre ipotesi sarà invece necessario acquisire un apposito atto di procura notarile.

Possibilità di delegare il ritiro del nulla osta per situazione di impedimento temporaneo				
coniuge	figli	parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado	altre ipotesi	documenti
dichiarazione a pubblico ufficiale	dichiarazione a pubblico ufficiale	dichiarazione a pubblico ufficiale	atto di procura notarile	<ul style="list-style-type: none"> • n.protocollo • marca bollo • documento id. valido

Subentro di altro datore di lavoro in attesa del nulla osta

Non è consentito il subentro di un datore di lavoro ad un altro nelle more del rilascio del nulla osta e comunque prima dell'ingresso dello straniero in Italia, pertanto, ove il datore di lavoro non sia più interessato all'assunzione, la procedura si arresta ed il nulla osta al lavoro eventualmente già rilasciato, e non ancora utilizzato, viene revocato. Tuttavia, nei soli casi di decesso del datore di lavoro o cessazione dell'azienda, è consentito il subentro nell'assunzione da parte di un familiare del defunto o da parte della nuova azienda che abbia rilevato quella cessata.

Subentro di altro datore di lavoro in attesa del nulla osta		
nelle more del rilascio del nulla osta	in caso di decesso del datore di lavoro, se familiare subentra	in caso di cessazione dell'azienda, se rilevata da altri
NON CONSENTITO (si procede a revoca del nulla osta)	CONSENTITO	CONSENTITO

Rinuncia all'assunzione da parte del datore di lavoro

In caso di rinuncia all'assunzione, da parte del datore di lavoro, all'atto dell'ingresso dello straniero allo stesso sarà consegnato un permesso di soggiorno per "attesa di occupazione" (circolare Ministero Interno 20 agosto 2007).

Per richiedere il permesso di soggiorno in attesa di occupazione lo straniero potrà allegare alla domanda una dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico per l'immigrazione dalla quale risulti che il datore di lavoro non è più disponibile a formalizzare l'assunzione.

I singoli casi di immotivate rinunce del datore di lavoro saranno presi in considerazione dagli Sportelli Unici per eventuali verifiche.

Circolare del ministero dell'Interno n. 2570 del 7 luglio 2006

Flussi 2006 - Subentro in caso di decesso del datore di lavoro o di cessazione d'azienda

Oggetto: *Flussi di ingresso lavoratori stranieri 2006. Subentro in caso di decesso del datore di lavoro o di cessazione d'azienda.*

Alcuni Sportelli Unici per l'Immigrazione hanno chiesto di conoscere se in caso di morte del datore di lavoro o di cessazione dell'azienda, possa riconoscersi il subentro di un nuovo datore di lavoro in luogo di quello che ha presentato l'istanza per l'assunzione di un lavoratore straniero.

Al riguardo - su parere concorde del Ministero della Solidarietà Sociale - si ritiene che, nei casi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dell'azienda nelle more del rilascio del nulla osta al lavoro, sia possibile il subentro nell'assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto - se si tratta di lavoro domestico - o da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva l'azienda che aveva originariamente presentato la richiesta di assunzione, qualora, naturalmente questi ultimi soggetti, in possesso di tutti i requisiti di legge necessari, manifestino l'effettiva volontà di avvalersi di tale facoltà.

A tale scopo, il nuovo datore di lavoro dovrà presentare allo Sportello unico competente una specifica richiesta facendo riferimento all'istanza a suo tempo presentata, indicandone gli estremi, e seguendo, quindi la successiva procedura prevista per l'assunzione del cittadino straniero.

Gli Sportelli Unici provvederanno alla modifica dei dati del richiedente e alla verifica dei requisiti previsti.

Circolare del ministero dell'Interno del 20 agosto 2007

Oggetto: ingresso in Italia di lavoratore straniero - Mancata stipula del contratto di soggiorno per indisponibilità del datore di lavoro.

Da parte di numerosi Sportelli Unici per l'Immigrazione è stata segnalata la problematica relativa alla posizione dello straniero che, giunto in Italia con regolare visto di ingresso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di nulla osta al lavoro, non riesce a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore.

La problematica ha già costituito oggetto della circolare n. 2570 del 7 luglio 2006 limitatamente alle ipotesi di decesso del datore di lavoro o di cessazione della azienda.

Nel caso in esame poiché la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo straniero, d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si ritiene che lo straniero possa richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione allegando alla domanda una apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione.

Rilascio del nulla osta e invio all'estero

Lo Sportello Unico, ancor prima di procedere alla convocazione del datore di lavoro, invia telematicamente il nulla osta alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero insieme alla proposta di contratto del datore di lavoro (DPR 394/99, art. 31, [Circolare Ministero Interno n.1/06](#)).

Il nulla-osta viene stampato e consegnato al datore di lavoro che si occupa della trasmissione dello stesso allo straniero all'estero.

Il lavoratore straniero, appresa la notizia dell'avvenuto rilascio del nulla osta da parte del datore di lavoro, deve richiedere il visto all'autorità consolare presso il Paese di residenza entro 6 mesi dalla data del rilascio.

La rappresentanza diplomatica o consolare, dopo gli accertamenti di rito ed entro 30 giorni dalla richiesta, rilascia il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, dandone comunicazione al Ministero dell'Interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, all'Inps e all'Inail, e informa lo straniero dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia (DPR 394/99, art. 31).

Rilascio del visto

Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

Il cittadino straniero per portare a termine questa fase deve trovarsi fisicamente all'estero. Solo dopo aver ottenuto il Visto di ingresso presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di appartenenza, il cittadino extracomunitario può attraversare la frontiera e fare ingresso in Italia.

Firma del contratto

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia lo straniero deve recarsi allo Sportello Unico, accompagnato dal datore di lavoro (circolare congiunta interno – lavoro n. 18/11), per firmare il contratto di soggiorno e, successivamente, inoltra la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro alla Questura utilizzando l'apposito kit postale.

Lavoratore o datore: richiesta appuntamento allo Sportello Unico	Presentarsi muniti di:
<ul style="list-style-type: none">• perfezionamento del contratto di soggiorno• richiesta di permesso di soggiorno	<ul style="list-style-type: none">• passaporto originale con visto di ingresso e copia integrale• 4 fotografie• 1 marca da bollo di 14,62 euro

Informazioni allo straniero su diritti e doveri in Italia

L'incontro allo Sportello Unico rappresenta il primo fondamentale contatto della pubblica amministrazione con l'utente non comunitario. In tale occasione gli saranno forniti, attraverso idonea documentazione, le informazioni utili per una prima conoscenza dei diritti e dei doveri dello straniero in Italia illustrati nella Carta dei Valori e nella guida "In Italia in regola".

Attraverso un apposito questionario si arriverà ad una prima generale conoscenza della sua condizione, dei suoi bisogni primari, dei possibili sviluppi che il suo status potrebbe assumere nel tempo. Obiettivo della rilevazione - sulla base della raccolta sistematica delle informazioni tratte dai questionari - è quello di sviluppare una efficace attività di programmazione degli interventi finalizzati all'accoglienza ed all'integrazione e migliorare la gestione del fenomeno migratorio, anche nell'ambito del ruolo di raccordo e

coordinamento esercitato sul territorio con l'ausilio dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione.

La compilazione del questionario è facoltativa e comunque, per quanto concerne la redazione, per evitare eventuali problemi legati alla comprensione linguistica, la redazione potrebbe avvenire con l'assistenza e/o la guida dell'operatore dello Sportello Unico o, ove presente, del mediatore culturale. La guida "In Italia, in regola" e la Carta dei Valori sono stati tradotti in più lingue.

FASE 3

la richiesta del permesso di soggiorno con kit postale



Lo straniero, ottenuto il Visto di ingresso, può fare ingresso in Italia ed entro 8 giorni deve recarsi presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per ritirare il modulo per la richiesta del permesso .

Lo Sportello Unico:

- verifica il visto rilasciato dall'autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore;
- consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale;
- provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno;
- consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente.

Una volta ritirato il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno, il lavoratore deve recarsi presso un Ufficio Postale per la spedizione.

Kit postale

Il kit postale per la richiesta del permesso contiene, una busta, un bollettino di conto corrente, il [modello 209 – 1](#) e le istruzioni complete per la compilazione divise per categorie d'interesse (PDS lavoro subordinato, autonomo, attesa occupazione, ecc.). Il modello è utilizzabile anche per i rinnovi dei permessi di soggiorno e per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). In questa prima fase di rilascio del PDS non va compilato il modello 209 – 2 che presuppone, invece, il possesso di reddito.

Consegna del kit postale

Il kit deve essere consegnato negli uffici postali in apposita busta. L'operatore dell'Ufficio Postale rilascia la ricevuta della raccomandata cd "cedolino" che consente l'assunzione.

L'Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it, lo stato della pratica.

L'ufficio postale al momento della consegna del modello 209 provvede a comunicare all'interessato la data dell'appuntamento per procedere ai rilievi fotodattiloscopici. La Questura provvederà poi ad informare l'interessato per la consegna del permesso di soggiorno.

L'assunzione può avvenire solo dopo la richiesta del permesso di soggiorno, anche in attesa del rilascio dello stesso.

Costi

- **27,50 euro** con bollettino di conto corrente postale (coprono il costo del permesso elettronico);
- **14,62 euro** per marca da bollo;
- **30,00 euro** da versare all'operatore dell'Ufficio Postale alla consegna della domanda compilata (per 4 invii postali 11,75 euro e servizi amministrativi 18,25 euro - costo spedizione dell'assicurata).



FASE 4

l'assunzione dello straniero entro 48 ore dalla firma del contratto di soggiorno

Comunicazione Obbligatoria UNILAV

Datore di Lavoro			
codice fiscale	12644370152		
denominazione datore di lavoro	D.O.C. SRL		
settore	47.59.10		
comune sede legale	F205	cap sede legale	20100
indirizzo sede legale	VIA MONTENERO 7		
telefono sede legale	0	fax sede legale	
e-mail sede legale			
comune sede di lavoro	L085	cap sede di lavoro	33010
indirizzo sede di lavoro	VIA NAZIONALE 165		
telefono sede di lavoro	0	fax sede di lavoro	
e-mail sede di lavoro			
Lavoratore			
codice fiscale	RCRRLF79A28L424M		
cognome	ROCCO		
nome	RODOLFO		
sesso	M		
comune/stato estero di	L424		
cittadinanza	000	data di nascita	26/01/1979
tipo documento		numero documento	
motivo del permesso		scadenza del permesso	
comune di domicilio	G949	cap	38100
indirizzo	CONTRA' DE PROTI		
livello di istruzione	20		
Inizio			
data inizio rapporto	29/01/2011	data fine	
Ente previdenziale	01		
Codice Ente previdenziale			

La comunicazione di assunzione dello straniero deve essere effettuata entro 48 ore dalla data della firma del contratto di soggiorno. L'obbligo è stabilito nella circolare congiunta n. 18/11 che, nel fare esplicito riferimento alle precedenti indicazioni già fornite nel 2010 per gli stagionali con la circolare n. 3965/10, estende anche all'attuale decreto le regole fissate in quella occasione con l'obiettivo di contrastare possibili eventi di lavoro sommerso. E' previsto, pertanto, sia l'obbligo per datore di accompagnare allo Sportello Unico il lavoratore extracomunitario che entrerà nel territorio italiano per la firma del contratto di soggiorno, sia quello di effettuare la comunicazione preventiva al Centro impiego ai fini dell'assunzione entro 48 ore dalla data della firma del contratto.

Comunicazione alloggio eventualmente concesso al lavoratore

L' Autorità di Pubblica sicurezza deve conoscere la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero. A chiunque alloggi o ospiti uno straniero o un apolide o gli ceda la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani è imposto, infatti, l'obbligo di effettuare la comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Il tempo concesso per informare la questura competente è di 48 ore (Art. 7 TU immigrazione).

Questo obbligo vale nei confronti di chiunque, anche per il caso di cessione o ospitalità a parenti o affini. La sanzione amministrativa prevista per le violazioni di comunicazione va da euro 160,00 a euro 1.100,00.

Nella comunicazione andranno indicati i dati delle parti, gli estremi dei documenti di identificazione, l'ubicazione dell'immobile, il titolo della cessione e la data della decorrenza della cessione / ospitalità.

Dove non sono presenti gli uffici della questura, la comunicazione va inoltrata al Sindaco del Comune in quanto riveste anche la carica di Autorità di Pubblica Sicurezza.

La richiesta del permesso di soggiorno libera le parti

Premesso che per l'extracomunitario ci deve essere un unico datore di lavoro che richiede il nulla osta d'ingresso, dopo la definizione della pratica, con il conseguente rilascio del permesso e l'instaurazione del rapporto di lavoro, lo stesso acquisisce il medesimo status di un qualunque lavoratore comunitario. Definito l'iter con la firma del contratto di soggiorno e del successivo invio della domanda di permesso effettuato dal lavoratore tramite servizio postale con mod.209 tutto può cambiare.

È questo, infatti, il passaggio fondamentale per liberalizzare i rapporti successivi, sia in termini di orario e sia in termini di attività da svolgere. Le parti potranno ad esempio modificare, se in accordo, le ore settimanali, oppure il lavoratore potrà stipulare nuovi contratti di lavoro con diversi datori, anche per mansioni differenti da quelle per le quali è stato assunto al suo ingresso ed in ogni settore di attività.

Ogni nuovo datore di lavoro, dovrà seguire la particolare procedura riservata alle assunzioni di lavoratori extracomunitari: valutazione del permesso di soggiorno posseduto dal lavoratore, invio telematico del mod Unilav al Centro Impiego e predisposizione di nuovo ed idoneo contratto di soggiorno (mod. Q).

Permesso di soggiorno



I lavoratori che entreranno in Italia con il decreto flussi per motivi di lavoro subordinato, otterranno un "permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale" che consente lo svolgimento del lavoro dipendente fino alla scadenza in esso indicata, con la possibilità di rinnovo a determinate condizioni (proseguimento del lavoro, nuovo lavoro, ecc.).

La durata del permesso varierà a seconda del contratto di lavoro adottato, ma è possibile la permanenza in Italia dell'extracomunitario anche in caso di perdita del posto di lavoro.

Se il lavoratore perde il posto (per qualsiasi causa: es. dimissioni, licenziamento o risoluzione consensuale) dopo il rilascio del permesso di soggiorno (o dell'invio della domanda di rilascio), potrà ottenere un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro.

La perdita del posto di lavoro, infatti, non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti ed il lavoratore può rioccuparsi presso altro datore di lavoro. A tal fine è prevista l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico.

In tali casi è pertanto consentito al lavoratore restare in Italia, al fine di cercare nuova occupazione per il residuo periodo di validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

Altri permessi di soggiorno

Al di fuori dei flussi d'ingresso esistono altri permessi di soggiorno che pur essendo stati rilasciati per motivazioni diverse consentono lo svolgimento di lavoro dipendente.

È il caso ad esempio di quello per lavoro autonomo, per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore e per motivi umanitari. Stesso vale per l'integrazione del minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 32 del TU (minori stranieri non accompagnati ammessi a progetti d'integrazione sociale e civile gestiti da enti pubblici o privati con rappresentanza nazionale) e per i quali il Comitato per i minori stranieri abbia espresso parere favorevole.

Ma anche, asilo politico, motivi umanitari, e studio, quest'ultimo per un massimo di 1040 ore annuali.

Nessuna attività lavorativa è invece consentita ai titolari di permesso per motivi di turismo, per cure mediche e per motivi religiosi. Chiunque ne possieda uno e svolga anche lavoro subordinato si trova in una condizione di illegalità.

Il lavoro stagionale darà la precedenza

Il permesso per lavoro stagionale prevede una scadenza, coincidente con la cessazione del rapporto, ed impone il rientro al paese di origine, salvo poi acquisire il diritto di precedenza nell'anno successivo per le medesime ragioni e solo dopo due anni consecutivi di lavoro stagionale, nel rispetto dei vincoli di regolarità e solo nell'ambito dei flussi, la possibilità di ottenere la conversione del permesso a tempo indeterminato o determinato.

Permessi di soggiorno attività consentite e procedura per l'ottenimento						
Tipo di permesso	Lavoro subordinato	Lavoro stagionale	Altri : <ul style="list-style-type: none"> • motivi familiari • ingresso al seguito • motivi umanitari • integrazione del minore • PDS in rinnovo • in attesa di rilascio di primo permesso • asilo politico • carta di soggiorno (permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo) 	Frequenza a corso per studio o formazione professionale	Lavoro autonomo	Turismo
Attività lavorative consentite In Italia	si può svolgere per il periodo di validità un'attività	impiego di natura provvisoria (es. in agricoltura, nel turismo, ecc.) fino al termine del rapporto	si può svolgere sia un lavoro subordinato, sia un lavoro autonomo, sempre che sussistono le	lavoro subordinato, ma solo a part-time per un massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili	si può svolgere per il periodo di validità un'attività subordinata,	

	autonoma, sempre che sussistano le condizioni generali richieste	lavorativo – coincidente con la scadenza del permesso	condizioni generali richieste	per 52 settimane, nel rispetto del tetto massimo di 1.040 ore annue	previo inserimento nell'elenco anagrafico o se il datore di lavoro ha dato comunicazione alla DPL del rapporto di lavoro in corso	Nessuna
Procedura da attivare per l'ottenimento del PDS	procedura flussi 2010	procedura flussi conversione (dopo il secondo anno di lavoro in Italia)	procedure ordinarie	procedura flussi 2010 conversione	procedura flussi 2010 conversione	procedura flussi 2010 se trova una proposta di assunzione (obbligo rientro all'estero)



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine